



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 15.5.2014

C(2014) 3147 final

Signora Presidente,

La Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per i pareri formulati in ordine ai seguenti progetti di atti legislativi: proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali {COM(2013) 821 final}; proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali {COM(2013) 822 final}; proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo {COM(2013) 824 final}.

Le tre proposte hanno grande importanza per il completamento della tabella di marcia dei diritti procedurali. Nell'Unione europea sono fin troppo frequenti i casi di violazione del diritto alla presunzione di innocenza e sussistono punti sui quali è opportuno potenziare le garanzie giuridiche. La proposta relativa a questo diritto fondamentale si incentra su alcuni aspetti precisi della presunzione di innocenza che discendono dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e per i quali urge stabilire norme minime comuni che garantiscano la fiducia reciproca tra i diversi sistemi giudiziari dell'Unione europea. La medesima proposta tratta anche del diritto dell'indagato o imputato di presenziare al proprio processo, un diritto essenziale della difesa e parte integrante del diritto a un equo processo secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Commissione - esaminata attentamente la situazione negli Stati membri e consultate tutte le parti interessate - è giunta alla conclusione che per promuovere la fiducia reciproca e migliorare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri sono necessari ulteriori progressi a livello dell'UE sul fronte della tutela della presunzione di innocenza e del diritto a un equo processo, e che per servire questo fine l'unico mezzo possibile è una direttiva dell'UE. Il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate in altri

*On. Laura BOLDRINI
Presidente della
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT — 00100 ROMA*

Stati membri dipende da un clima di fiducia reciproca. È pertanto necessario che le autorità giudiziarie degli Stati membri, nel disporre misure restrittive nei confronti di un indagato o imputato, rispettino pienamente e ovunque nell'Unione europea i principi basilari della presunzione di innocenza. Una tutela insufficiente di tale diritto va a scapito della fiducia reciproca e mina di conseguenza la fiducia negli strumenti transfrontalieri. Questa è la logica che sottende l'azione dell'UE in materia di diritti procedurali degli indagati e degli imputati basata sull'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE.

Sulla logica della proposta si diffonde in particolare la comunicazione della Commissione del 27 novembre 2013, "Progredire nell'attuazione dell'agenda dell'Unione europea sulle garanzie procedurali per indagati e imputati — Rafforzare le basi dello spazio europeo di giustizia penale"¹.

Quanto al rilievo della Camera dei Deputati per cui sarebbero opportuni indicatori quantitativi e qualitativi specifici sul numero di richieste di cooperazione o mutuo riconoscimento delle sentenze accettate o rifiutate per ragioni relative alla presunzione di innocenza o al diritto di presenziare al processo, sono pochi gli elementi che denuncino una mancanza di cooperazione tra Stati membri dovuta al mancato rispetto di questi o altri diritti procedurali.

Eppure, ciò non significa che il problema non sussista ma semplicemente che la mancanza di cooperazione è difficile da quantificare. La fiducia è fondata sulle percezioni dei professionisti della giustizia: per ogni caso vissuto di non rispetto dei diritti del convenuto nel sistema giudiziario penale di uno Stato membro, la fiducia reciproca viene meno. La Commissione ha avuto la riprova che per le parti interessate il pieno rispetto della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo costituisce un vero problema ed è fondamentale per creare la fiducia reciproca in tutta l'UE.

Ad esempio, come indica la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione, i professionisti del settore giudiziario accusano un certo disagio rispetto al divergere delle norme tra gli Stati membri. La valutazione d'impatto riferisce di questa assenza di fiducia tra le parti interessate e degli avvocati difensori in particolare, in quanto sono i primi a rilevare e a dover contrastare le imperizie e gli errori dei giudici nazionali in tutti gli Stati membri.

Per quanto difficile da quantificare, la mancanza di fiducia reciproca tra autorità giudiziarie, unita alla conseguente necessità di porvi rimedio, è stata la ragione che ha spinto la Commissione a presentare le singole proposte di direttiva, in particolare a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Tre sono le misure sui diritti procedurali che i legislatori dell'UE hanno adottato sinora:

- *la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali;*

¹ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0820:FIN:IT:PDF>.

- *la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali;*
- *la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.*

Il diritto di presenziare al processo, che la Camera dei Deputati ha altresì commentato nel suo parere, si basa sul diritto a un equo processo, principio fondamentale di una società democratica e diritto che è nostro dovere garantire in tutta l'Unione. Il diritto di presenziare al proprio processo comporta il diritto di ricevere adeguate informazioni sul processo stesso, in modo da rendere la partecipazione possibile. Tuttavia, come prevede l'articolo 8 e indicano i considerando 22, 23 e 25 della proposta, a determinate condizioni dovrebbe essere possibile che il processo si svolga in assenza dell'imputato. Definire le norme procedurali per raggiungere i risultati specificati dalla proposta per quanto riguarda il diritto di presenziare al processo è compito del legislatore nazionale dei singoli Stati membri. Nel valutare se le modalità di comunicazione delle informazioni abbiano consentito all'imputato di essere a conoscenza del processo a suo carico, gli Stati membri dovranno tenere conto degli sforzi impiegati da quest'ultimo al fine di rendere possibile tale comunicazione. La Commissione riconosce e rispetta pienamente le differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Le norme UE in vigore in materia di garanzie procedurali nel procedimento penale si applicano a tutti gli indagati o imputati, compresi i minori. Tuttavia, le leggi esistenti non tengono adeguatamente conto delle specifiche esigenze del minore, ad esempio delle capacità di capire e seguire il procedimento, del maggior rischio di maltrattamenti dovuto alla vulnerabilità del minore, della necessità di assicurare che la privazione della libertà sia disposta soltanto come misura di ultima istanza. La proposta di direttiva intende garantire e promuovere i diritti dei minori e per questo si ispira alle linee guida e alle raccomandazioni internazionali per una giustizia a misura di minore, e rientra nel programma UE per i diritti dei minori.

Il diritto al patrocinio a spese dello Stato è intrinsecamente legato al diritto di avvalersi di un difensore. Onde garantire l'effettività di quest'ultimo e favorire la fiducia reciproca nell'Unione europea, è indispensabile che possano beneficiare di assistenza legale proprio coloro che ne hanno maggiormente bisogno. L'obiettivo della proposta di direttiva è garantire l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato agli indagati o imputati privati della libertà personale - assicurare cioè l'assistenza legale nei casi in cui la persona è più vulnerabile fino a quando l'autorità competente non avrà preso la decisione definitiva in ordine all'ammissibilità dell'interessato a tale beneficio. Quanto ai ricercati nell'ambito del mandato d'arresto europeo è opportuno che anch'essi godano del diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato quando sono privati della libertà personale nello Stato membro di esecuzione, senza dover attendere che ne sia accettata la domanda.


La Commissione apprezza che la Camera dei Deputati condivida le sue preoccupazioni e gli obiettivi delle sue proposte.

Il sistema del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nell'UE può funzionare in modo soddisfacente solo se gli Stati membri nutrono fiducia nei sistemi giudiziari penali gli uni degli altri. Eppure la tutela dei diritti procedurali di indagati e imputati varia ancora notevolmente tra gli Stati membri, il che frappono ostacoli alla necessaria fiducia reciproca. Per rimuovere tali ostacoli l'Unione europea deve garantire che tutti gli Stati membri rispettino un livello minimo di diritti procedurali comuni, e che sia possibile far valere questi diritti attraverso il diritto dell'UE.

Gli argomenti esposti si basano sulla proposta iniziale presentata dalla Commissione e attualmente oggetto del processo legislativo che coinvolge il Parlamento europeo e il Consiglio, nella cui sede è rappresentato il governo italiano.

La Commissione spera che questi chiarimenti rispondano ai rilievi formulati dalla Camera dei Deputati e confida di poter proseguire in futuro questo dialogo politico.

La prego di accogliere, signora Presidente, i sensi della mia più alta stima.



*Johannes Hahn
Membro della Commissione*